



NOTAIO

Allegato "A" al n.24868 di Raccolta.

STATUTO
della
"Residenza Assistenziale Mons. Brancaccio
- Fondazione ETS"

* * *

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Denominazione

L'Ente è denominato **"Residenza Assistenziale Mons. Brancaccio - Fondazione ETS"**.

La denominazione **"Residenza Assistenziale Mons. Brancaccio - Fondazione ETS"** è riportata in qualsiasi segno distintivo, utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

Articolo 2: Sede della Fondazione

L'Ente ha sede in Matera, alla Via degli Etruschi n.1 e svolge la sua attività nell'ambito della Regione Basilicata.

Articolo 3: Scopo

La **"Residenza Assistenziale Mons. Brancaccio - Fondazione ETS"** non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in favore degli anziani autosufficienti e non, in favore di persone con disabilità ed anche più in generale in favore della collettività, provvedendo all'assistenza, tutela e recupero delle situazioni di disagio nonché all'integrazione culturale degli stranieri privi di mezzi.

Gli scopi della fondazione sono i seguenti:

-) interventi e prestazioni sanitarie;
-) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
-) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
-) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
-) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
-) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
-) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

-) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
-) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In ordine ai contenuti delle suddette attività si precisa che le stesse verranno effettuate tramite gestione di strutture di proprietà della Fondazione.

La Fondazione, quale peculiare espressione dell'attenzione dell'Arcidiocesi di Matera-Irsina per le situazioni di disagio presenti sul territorio, ispira la propria attività ai principi cristiani. Essa opera tenendo presenti - per quanto possibile - i principi espressi nei documenti della Conferenza dei Vescovi Italiani e le indicazioni del Vescovo Diocesano.

La Fondazione opera nell'ambito degli indirizzi programmatici scaturiti dalla Legge n.328/2000 e dalle Legge Regionale della Basilicata n.4 del 14 febbraio 2007 (e successive), in materia socio-assistenziale.

La Fondazione, inoltre, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, potrà svolgere qualunque altra utile attività connessa per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nonché tutte le attività secondarie e strumentali a quelle statutarie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti consentiti dalla Legge, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati.

Articolo 4: Origine e natura giuridica

La **"Residenza Assistenziale Mons. Brancaccio - Fondazione ETS"**, dapprima denominata Casa di Riposo Brancaccio, trae la sua origine nell'anno 1722, in forza del testamento di Mons. Antonio Maria Brancaccio il quale, grazie alla sua disponibilità, generosità e carità cristiana, designò larga parte dei suoi beni mobili ed immobili per l'erigendo "Monte Frumentario", ed in seguito per la costituzione dell'Asilo di Mendicità Brancaccio a vantaggio dei poveri della Città di Matera.

La Fondazione "Asilo di Mendicità Brancaccio" fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 24 Luglio 1885.

Nel 1937 nasceva la "Casa della Carità" eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 6 Maggio 1937 n.1026.

Nel 1942 si assisteva alla fusione dell' "Asilo di Mendicità Brancaccio" e della "Casa della Carità" in un unico Ente Morale, denominato "Casa della Carità ed Asilo Brancaccio" - con Regio Decreto 29 Gennaio 1942 n.291.

Nel 1971 la Casa della Carità ed Asilo Brancaccio assumeva la nuova denominazione "Casa di Riposo Brancaccio" Ente Morale - Decreto del Presidente della Repubblica del 18 Gennaio 1971.

Nel 1997 la "Casa di Riposo Brancaccio", a seguito della depubblicizzazione, assumeva la qualità di Ente di Diritto Privato con personalità giuridica, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata del 28 Febbraio 1997 n.97.

Con atto a rogito del Notaio Nicola Grassano in data 6 marzo 2009, rep.n.34940/14669, registrato a Matera in data 19 marzo 2009 al n.956 ed ivi trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. in pari data ai n.ri 2731/2230, la **"CASA DI RIPOSO BRANCACCIO"**, Ente Giuridico di diritto privato, mutava la sua veste giuridica assumendo quella della Fondazione Onlus, con conseguente cambio della denominazione in **"Residenza Assistenziale Mons. Brancaccio - Fondazione O.N.L.U.S."**.

La **"Residenza Assistenziale Mons. Brancaccio - Fondazione ETS"**, conformemente allo spirito del Fondatore, che vedeva in questa Istituzione lo strumento concreto per venire incontro alle diverse necessità soprattutto dei parrocchiani più bisognosi della Diocesi, è un Ente con ampie finalità caritative, assistenziali e di promozione umana e sociale.

A questo spirito ed a queste caratteristiche la Fondazione desidera restare fedele.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

Articolo 5: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili come risultanti dall'inventario approvato con delibera del C.d.A. in data 28 gennaio 2009 (e dal successivo atto ricognitivo a rogito del predetto Notaio Grassano in data 14 ottobre 2011) nonché da lasciti, donazioni, acquisti, che vengono acquisiti in proprietà dalla Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Articolo 6: Mezzi e funzionamento

La Fondazione provvede alle proprie finalità mediante le rendite patrimoniali, i proventi derivanti da eventuali partecipazioni ad Enti terzi, i corrispettivi dei servizi a pagamento ed ogni diversa entrata consentita dalla legge, il contributo dell'Arcidiocesi di Matera - Irsina, le elargizioni dei benefattori, ivi comprese quelle derivanti dallo svolgimento delle attività direttamente connesse, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460.

I corrispettivi delle prestazioni e dei servizi sono determinati dal Consiglio di Amministrazione il quale, in presenza di situazioni di difficoltà economica e comunque a suo insindacabile giudizio, può esentare in tutto o in parte l'Ospite dal pagamento.

CAPO II: AMMINISTRAZIONE

Articolo 7: Organi

Sono Organi della Fondazione:

il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo, l'Organo di Revisione Contabile, il Direttore.

Articolo 8: Presidente

Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante di essa. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione garantendo che le determinazioni consiliari perseguano correttamente le finalità statutarie.

Egli assicura il buon funzionamento del Consiglio di Amministrazione e può conferire ai singoli Consiglieri incarichi circostanziati per l'istruttoria di affari determinati e riferirne in Consiglio.

E' compito del Presidente curare i rapporti con altri Enti ed Autorità ed assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio, quando la necessità e l'urgenza non ne permettano la convocazione.

I provvedimenti urgenti, emessi con ordinanza, sono comunicati al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, previa informativa del Presidente stesso.

Il Presidente può altresì invitare alle adunanze del C.d.A. persone esperte per chiarire questioni relative agli argomenti da trattare, determinando eventualmente il compenso professionale.

Infine, il Presidente della Fondazione esercita tutte le altre funzioni a lui attribuite dalla Legge, dai Regolamenti Regionali e dai Regolamenti interni.

Articolo 9: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti cinque membri, con diritto di voto:

- **il Presidente** del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominato di diritto dall'Arcivescovo della Diocesi di Matera – Irsina nell'ambito dei Presbiteri o Diaconi della Diocesi di Matera;

- **I Consiglieri**, nominati dall' Arcivescovo della Diocesi di Matera - Irsina, previa presentazione da parte del Presidente e avendo riguardo delle competenze e qualifica professionali.

Possono altresì prendere parte alle adunanze del C.d.A., con funzione consultiva, senza diritto di voto, i seguenti membri:

- **il Direttore**, facente funzioni di Segretario;

- **un Componente** dell'Organo di Revisione Contabile, ove non monocratico (altrimenti il Componente unico).

Art. 10: Durata del Consiglio di Amministrazione

La carica di Consigliere ha la durata di cinque anni, con possibilità di rielezione per un ulteriore mandato, per un massimo di due mandati consecutivi.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione assolvono al proprio mandato a titolo gratuito.

La decadenza o la cessazione della carica per dimissioni, morte o impedimento permanente, quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata all'Arcivescovo della Diocesi di Matera – Irsina, dal Presidente, per la sostituzione.

Articolo 11: Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno ed ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, o quando ne facciano espressa richiesta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri nominati ed a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni vengono fatte per appello nominale o con voto segreto.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal membro più anziano di età.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato mo-

tivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica.

Articolo 12: Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- **programma** l'attività della Fondazione;
 - **specifica** gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità;
 - **individua** le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;
 - **approva** il bilancio preventivo entro il 30 Novembre dell'anno precedente all'esercizio interessato e quello consuntivo entro il 31 Maggio dell'anno successivo;
 - **delibera e ratifica** le assunzioni del personale dipendente;
 - **controlla** l'andamento della gestione, **verifica** lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
 - **decide** sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui all'art.10 lett. d) del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460 ed all'art.9 del D.Lgs. 117/2017;
 - **valuta** la qualità dei servizi erogati ed **assume** le iniziative necessarie per il loro costante miglioramento;
 - **approva** i regolamenti di funzionamento interno;
 - **nomina e revoca** il Direttore, determinandone preventivamente funzioni e competenze;
 - **nomina e revoca** l'Organo di Revisione Contabile;
 - **ratifica** entro trenta giorni le ordinanze presidenziali, assunte per motivi d'urgenza;
 - **delibera** l'accettazione di eredità, legati e donazioni, l'acquisto e la vendita di beni immobili e l'iscrizione su questi di vincoli pregiudizievoli;
 - **dispone** l'eventuale partecipazione della Fondazione ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460 e secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017;
 - **delibera** ogni altro atto della Fondazione non attribuito alle competenze del Presidente;
 - **stipula** eventuali convenzioni con soggetti terzi, al fine di assicurare e garantire specifici servizi, propri dello scopo della Fondazione;
 - ha facoltà di **nominare** Consigli scientifici, Comitati direttivi ed ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.
- Per il miglior esercizio delle competenze, di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione esercita un costante controllo sugli atti dell'Ente, di cui ha il pieno accesso.

CAPO III GESTIONE

Articolo 13: Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che all'atto dell'incarico ne determina funzioni, compiti, responsabilità, compenso, come previsto e disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti locali ed in apposito regolamento .

Il Direttore predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento della Fondazione, nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche, finanziarie e amministrative.

Il Direttore deve fornire, periodicamente, al Consiglio di Amministrazione relazioni scritte sulla gestione della Fondazione.

Il Direttore assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario, ed in tale veste garantisce la legittimità degli atti sottoscrivendo, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i verbali di deliberazione.

Articolo 14: Risorse Umane

La Fondazione si avvale di personale dipendente i cui diritti, attribuzioni e responsabilità sono disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi alle categorie di appartenenza ed in apposito regolamento.

La Fondazione non può corrispondere al personale dipendente stipendi superiori al venti per cento, rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche, come previsto dalla lett. e) comma 6° dell'art. 10 D.Lgs. n. 460/97.

La Fondazione, conformemente alla sua ispirazione cristiana, ha altresì facoltà di promuovere il volontariato in consonanza al bisogno di scambio - canonizzato nella Nota della Consulta Nazionale per la Pastorale Sanitaria - fra la Comunità dei sani e la Comunità dei malati.

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere la qualifica di "Partecipanti Volontari" a persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, nonché a enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali od immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

Art. 15: Servizio Religioso

Il Cappellano o assistente spirituale nominato dall'Arcivescovo della Diocesi di Matera - Irsina, ha il compito di assicurare l'animazione spirituale e pastorale all'interno della Residenza.

Tali finalità trovano attuazione nella celebrazione dei Sacramenti ed in altre attività di evangelizzazione e servizio nei confronti degli ospiti, delle suore e del personale dipendente e dei volontari, nel rispetto della libertà di coscienza e di espressione religiosa.

CAPO IV: DISPOSIZIONI CONTABILI

Articolo 16: Bilanci

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° Gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ciascun anno.

La Fondazione - tramite il suo Organo amministrativo - è tenuta ad approvare il bilancio preventivo entro il 30 Novembre dell'anno precedente all'esercizio interessato e quello consuntivo entro il 31 Maggio dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatta salva la facoltà del Presidente di stabilire rimborsi di spesa per incarichi che comportino oneri e costi.

I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione che illustra le poste di bilancio.

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, la Fondazione deve tenere:

- a) il libro dei partecipanti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

Articolo 17: Avanzi di Gestione

Gli avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 e di quelle ad esse connesse, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione, anche in modo indiretto, agli Amministratori o ad altri soggetti, di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, direttamente collegate con la Fondazione.

Articolo 18: Organo di Controllo - Revisione Contabile

La Fondazione è tenuta all'osservanza degli artt.30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, deve nominare un Organo di controllo.

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica cinque esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che

procede alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie i componenti dell'Organo in ogni caso tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti e può assistere alle riunioni del consiglio di Amministrazione, predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto previsto dall'art.30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro quando vengano superati i limiti di cui all'art.31 del predetto D.Lgs..

Al superamento dei limiti di cui all'art.31, I comma del D.Lgs. 117/2017, lo stesso Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ed in tal caso detto organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

CAPO V: MODIFICAZIONI STATUTARIE - ESTINZIONE

Articolo 19: Modificazioni statutarie

Per la modificazione del presente Statuto è necessario il voto favorevole di 4/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente.

Articolo 20: Estinzione

La sopravvenuta insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità statutarie e l'accertata impossibilità del Consiglio di Amministrazione di reperire le risorse economiche a ciò sufficienti danno luogo all'estinzione della Fondazione, la quale si verifica, altresì, per le cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

L'estinzione della Fondazione può essere disposta dall'Autorità Regionale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di 4/5 dei componenti, compreso il Presidente.

Con la deliberazione di estinzione il Consiglio di Amministrazione nominano uno più liquidatori della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa legittima, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie, o dell'organo sociale competente o, in mancanza, al-

la Fondazione Italia Sociale.

Nel caso di cancellazione, volontaria o d'ufficio, della Fondazione dal Registro Unico, come previsto dall'art.50 CTS, la devoluzione del patrimonio avviene limitatamente all'incremento patrimoniale eventualmente realizzato negli esercizi di permanenza nel RUNTS.

In originale firmato: **Pietro Amenta, Notaio Nicola Grassano** con impronta del sigillo.

[illegible]